

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA  
E 7° CPIA "Anna M.Lorenzetto" PER LA CERTIFICAZIONE DI  
ITALIANO COME LINGUA STRANIERA**

**PREMESSA**

Esaminati gli atti e le indicazioni contenute nei "Criteri di qualità per l'accesso ai servizi CILS", l'Università per Stranieri di Siena, rappresentata dal Rettore, Prof. Pietro Cataldi, nato a Roma il 28.05.1961, e IL 7° CPIA "Anna M. Lorenzetto" rappresentato dalla Dirigente scolastica Dott.ssa Maria Vittoria Serru nata a Cagliari il 03/04/1956., con sede in Pomezia (RM) , pec [rmmm67400q@pec.istruzione.it](mailto:rmmm67400q@pec.istruzione.it), nell'intento di intensificare sempre di più i rapporti culturali tra le due Istituzioni e di contribuire alla diffusione della lingua e della cultura italiana

**CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**ART. 1: Premessa e Contraenti**

La Premessa costituisce parte integrante e essenziale della presente convenzione.

L'Università per Stranieri di Siena (di seguito denominata *Università*) riconosce il 7° CPIA (di seguito denominato *Sede*) come referente e sede di esami, nel quadro dell'attività istituzionale di promozione della *CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera*.

**ART. 2: Livelli CILS**

La certificazione di competenza della lingua italiana rilasciata dall'Università è articolata su sei livelli denominati: Livello CILS A1, Livello CILS A2, Livello CILS Uno-B1, Livello CILS Due-B2, Livello CILS Tre-C1, Livello CILS Quattro-C2.

Le specifiche teoriche e operative della certificazione sono contenute nelle *Linee Guida CILS*, pubblicate sul sito dell'Università.

**ART. 3: Date di esame**

Gli esami si svolgono due volte all'anno, tendenzialmente all'inizio di Giugno e Dicembre e nei giorni stabiliti dall'Università, comunicati alla Sede almeno all'inizio di ogni anno e pubblicati sul sito dell'Università. Le date di esame non possono essere modificate.

**ART. 4: Tasse di esame**

L'ammontare delle tasse di esame è contenuto nell'**allegato A** alla presente convenzione. Eventuali modifiche saranno comunicate tramite fax o posta elettronica certificata.

I candidati provvederanno al pagamento delle tasse d'esame per il Livello prescelto presso la Sede, che, prima di ammettere gli stessi alle prove di esame, le incasserà in nome e per conto dell'Università al fine del suo tempestivo riversamento all'Ateneo. Alla Sede spetterà il 25% dell'importo delle tasse introitate, compreso di IVA e di ogni altro onere, a titolo di compenso per le prestazioni rese e a ristoro dei costi sostenuti nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione. La Sede curerà l'inoltro delle tasse e dei diritti versati dai candidati all'Università, trattenendo unicamente l'importo di cui al periodo precedente e provvedendo allo sviluppo degli ulteriori adempimenti amministrativi descritti nel seguito. La Sede, unitamente al versamento del 75% dell'ammontare delle tasse all'Università, provvede all'invio all'Università di fattura elettronica o altro documento fiscalmente valido in relazione al proprio regime tributario per l'ammontare corrispondente a quanto trattenuto di cui sopra.

La sede, ai sensi della Legge 136/2010 assume l'impegno al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti e si riserva la comunicazione,

a mezzo posta elettronica certificata, del conto dedicato su cui farà affluire le somme spettanti.

#### **ART. 5: Adempimenti della Sede d'esame**

Oltre al rispetto di quanto previsto al precedente art. 4, la Sede si impegna a prendere visione e ad accettare integralmente i contenuti delle *Linee Guida CILS* e del *Manuale di istruzioni per l'organizzazione degli esami CILS* (**allegato B**), ed eventuali aggiornamenti.

La Sede si impegna a raccogliere le iscrizioni dei candidati e le tasse di esame e a trasmettere all'Università, attraverso apposita procedura on line, i nominativi dei candidati almeno 40 giorni prima della data di esame.

La sessione di esame viene attivata solo nel caso in cui si sia iscritto un numero minimo di 8 candidati.

Le procedure dettagliate relative alle modalità di iscrizione e al pagamento delle tasse di esame sono contenute nel Memorandum (**allegato C**) che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Sul portale on line sarà possibile visualizzare l'importo da versare all'Università (al netto dell'importo spettante alla Sede).

La Sede d'esame deve provvedere al versamento delle tasse di esame dei candidati entro la data indicata sul portale delle iscrizioni e a inviare copia della ricevuta di pagamento all'Università.

Gli esami si tengono presso i locali individuati, a cura e spese, dalla Sede. La Sede si impegna a organizzare la sessione di esame, fornendo aule adeguate, somministratori di esame formati, lettori CD per le prove d'ascolto, supporti digitali per le prove di produzione orale e a controllare il loro svolgimento.

Per un controllo sulla regolarità delle procedure, l'Università può inviare, nei giorni d'esame, un proprio rappresentante. Le spese di viaggio e soggiorno del rappresentante sono a carico della Sede di esame.

La Sede deve designare un proprio rappresentante responsabile di tutte le procedure di esame il cui nominativo deve essere comunicato all'Università per lettera all'inizio di ogni anno, con raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo attestante l'effettiva ricezione.

Nell'ambito della garanzia procedurale assicurata dal rappresentante responsabile, quest'ultimo si obbliga ad essere presente nei giorni di espletamento degli esami e per tutta la durata degli stessi.

La Sede deve, altresì, comunicare tramite posta elettronica e come specificato nell'**allegato C**, almeno 15 giorni prima della data di esame, i nominativi dei somministratori degli esami. Tali somministratori non possono esaminare candidati che siano stati eventualmente loro studenti. Il responsabile, designato dalla Sede, è l'unica persona autorizzata ad aprire, la mattina stessa degli esami, il plico di esame inviato dall'Università, e a sigillarlo una volta espletate tutte le procedure. Le operazioni di apertura e chiusura del plico di esame devono essere svolte in presenza di almeno due candidati.

La Sede provvede ad inviare il plico sigillato con le prove di esame dei candidati all'Università entro tre giorni lavorativi dalla data di esame.

La Sede si impegna a far seguire al proprio responsabile e ai propri collaboratori i corsi per Somministratori CILS organizzati dall'Università. I corsi si svolgono presso la sede dell'Università e sono gratuiti. La Sede deve provvedere alle spese di viaggio e soggiorno dei propri collaboratori.

Nel caso in cui la Sede richieda che il corso venga realizzato presso i propri locali, gli importi per la formazione, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, le spese di viaggio e soggiorno dei formatori, inviati dall'Università, sono a carico della Sede.

#### **ART. 6: Adempimenti dell'Università**

L'Università provvede a far pervenire in tempo utile, in plico sigillato, il materiale necessario per la somministrazione e lo svolgimento degli esami. L'Università esprime una valutazione scientificamente fondata dei risultati

delle prove d'esame e, una volta effettuata la valutazione delle prove, invia alla Sede la certificazione nominale degli studenti che hanno superato l'esame. Se un candidato non ottiene la sufficienza in tutte le abilità, riceve un attestato di capitalizzazione con l'indicazione dei punteggi ottenuti. Lo stesso candidato può, comunque, capitalizzare i risultati parziali ottenuti nelle prove in un successivo esame, da far valere entro 18 mesi dal primo. Per le modalità di iscrizione, l'ammontare delle tasse di esame, delle abilità da ripetere e modalità di pagamento vedere gli allegati A e C.

#### **ART. 7: Corsi di Formazione**

L'Università può organizzare, in accordo con la Sede corsi di formazione sulla *CILS* per docenti e studiosi stranieri di lingua italiana.

In tal caso verranno disciplinate con separato accordo, anche mediante scambio di corrispondenza a mezzo posta elettronica certificata, le relative modalità, i rapporti economici ed i procedimenti amministrativi necessari.

#### **ART. 8: Pubblicità**

Durante il periodo di efficacia della presente convenzione, la Sede si impegna a dare notizia della certificazione *CILS* producendo materiali cartacei e elettronici; su tali materiali la Sede è autorizzata ad usare la dicitura "Sede di esame *CILS*" escludendo ogni altro utilizzo della citata dicitura. La Sede è inoltre autorizzata ad usare il logo *CILS*, registrato e depositato presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale dei logotipi alla Classe 41 "Servizi universitari" della Classificazione di Nizza, n. 016642217 del 27.04.2017, riconducibile all'Università e pertanto potrà essere utilizzato esclusivamente dalla Sede entro il periodo di efficacia della presente convenzione.

#### **ART. 9: Monitoraggio**

L'Università ha facoltà di monitorare l'operato della Sede, sulla base del numero delle sessioni attivate e delle modalità del loro svolgimento.

#### **ART. 10: Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà durata triennale e sarà espressamente rinnovata con ulteriore accordo per i successivi trienni.

L'eventuale rinnovo sarà preceduto da avviso di posta elettronica inviato dall'Università e seguito da risposta della Sede, risposta che dovrà intervenire entro e non oltre due mesi dalla scadenza della presente convenzione.

In caso contrario è escluso qualsivoglia rinnovo tacito.

#### **ART. 11: Revoca della convenzione**

Ciascuna parte firmataria potrà recedere dalla presente convenzione, mediante preavviso, con comunicazione non inferiore a tre mesi dalla data di scadenza della stessa, da inoltrarsi a mezzo raccomandata a.r. o con altra modalità che assicuri l'effettiva ricezione.

L'Università si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione, qualora la sede non attivi gli esami per almeno una sessione all'anno, ovvero in caso di gravi inadempienze inerenti alle modalità di svolgimento degli esami stessi (anche relative, a titolo esemplificativo, all'idoneità dei locali) o che, comunque, possano far venir meno il rapporto fiduciario tra le parti.

#### **ART. 12: Non esclusività della convenzione**

L'Università può stipulare convenzioni con altri enti che insistono sul medesimo ambito territoriale della Sede.

#### **ART. 13: Privacy**

Nello svolgimento delle rispettive attività le parti assumono l'impegno al trattamento dei dati in rispetto del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, approvato in data 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016.

Il Titolare del trattamento dei dati per l'Università per Stranieri di Siena è individuato nella persona del Rettore, Prof. Pietro Cataldi; per la Sede, il titolare del trattamento dei dati è la dott.ssa Maria Vittoria Serru . Per l'Università, il DPO (Data Protection Officer) è l'avv. Luigi Pelliccia; per la Sede è l'ing. Angelo Leone di Euservice

#### **ART. 14: Foro competente**

Le parti dichiarano di voler definire amichevolmente ogni eventuale controversia insorgente in ragione del rapporto convenzionale. In caso di impossibilità ad addivenire alla definizione amichevole, il Foro competente sarà quello del Tribunale di Siena, avendo le parti espressamente rinunciato alla competenza di qualsiasi altro foro.

#### **ART. 15: Registrazione e spese**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, della tariffa parte seconda, allegata al DPR 131/1986.

L'imposta di bollo è a carico delle parti al 50% ciascuno, salvo il caso d'uso ove l'atto risultasse sottoscritto all'estero presso la sede dell'Ente.

L'imposta di bollo dovuta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Siena del 19/09/2018 – Prot. n. 0032816).

Il presente atto è sottoscritto con modalità digitali ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012, quando ne ricorrano le relative condizioni.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
UNIVERSITÀ PER STRANIERI  
DI SIENA  
IL RETTORE

7° CPIA “ Anna M. Lorenzetto”  
La dirigente scolastica

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti approvano, in modo specifico, la clausola di cui all'articolo 14 della presente convenzione, relativa al Foro competente.

La dirigente scolastica

IL RETTORE